Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 74 del 29 marzo 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 24

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1988, n. 96.

Importazione di animali «riproduttori di razza pura» in esenzione da dazio.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1988, n. 97.

Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 1988, n. 96.

Importazione di animali «riproduttori di razza pura» in esenzione da dazio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 505 del 10 maggio 1982 per l'attuazione della direttiva CEE n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;

Considerato che il predetto regolamento CEE n. 950/68 prevede che l'ammissione degli animali «riproduttori di razza pura» nelle apposite sottovoci doganali sia subordinata a condizioni da stabilirsi dalle autorità nazionali, e che, di conseguenza, si rende necessario apportare modificazioni all'attuale normativa nazionale in materia, quale risulta dal decreto ministeriale 31 ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1959);

Decreta:

Art. 1.

L'ammissione degli animali «riproduttori di razza pura», appartenenti alle specie cavallina, bovina e bufalina, suina, ovina e caprina, al trattamento daziario previsto dalle rispettive voci della tariffa doganale, è subordinata all'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

All'atto dell'importazione gli interessati dovranno presentare all'autorità doganale competente il certificato genealogico dell'animale, nonché un apposito certificato di controllo tecnico rilasciato da uno o più esperti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore, per i quali vigono particolari accordi internazionali, i certificati genealogici possono essere presentati in dogana, all'atto dell'importazione, in copia autenticata dall'autorità emittente.

Art. 3.

Dal certificato di controllo tecnico dovrà risultare che gli animali appartengono alle specie precisate al precedente art. 1 ed alle razze e provenienze per le quali è prevista l'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e che posseggono i requisiti tecnici stabiliti dal predetto Ministero in relazione alle esigenze dello sviluppo del patrimonio zootecnico nazionale.

Il certificato di controllo tecnico deve rimanere allegato alla bolletta doganale d'importazione.

Art. 4.

L'ammissione tra il bestiame «riproduttore di razza pura» dei redi nati durante il viaggio, è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, del certificato di monta della madre e del certificato genealogico del padre.

Art. 5.

Il bestiame dichiarato «riproduttore di razza pura», non riconosciuto idoneo in sede di controllo tecnico alla frontiera dagli esperti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve essere respinto oppure, a richiesta ed a spese degli interessati, avviato direttamente ai mattatoi per essere abbattuto, previo pagamento dei relativi diritti doganali e con l'osservanza delle prescritte formalità.

Art. 6.

I requisiti tecnici, nonché le procedure per l'effettuazione dei controlli tecnici per l'ammissione del bestiame tra i «riproduttori di razza pura», sono quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

Art. 7.

L'importazione dello sperma e degli ovuli fecondati dei riproduttori delle specie animali, di cui al precedente art. 1 è subordinata alla presentazione in dogana di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 31 ottobre 1958, recante norme per l'importazione in esenzione dal dazio del bestiame di razza pura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 1959, è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 gennaio 1988

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0109

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 gennaio 1988, n. 97.

Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1982, n. 505, che attua la direttiva CEE n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, nonché le successive decisioni della Commissione CEE adottate ai sensi degli articoli 5 e 6 della citata direttiva n. 77/504;

Vista la direttiva n. 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987 relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura che attua l'art. 3 della precedente direttiva CEE n. 77/504;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto inoltre l'art. 7 del citato decreto interministeriale che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'importazione del materiale seminale ed ovuli fecondati del bestiame da riproduzione di razza pura;

Considerata l'opportunità di dare attuazione a quanto disposto dal più volte citato decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96 con la predisposizione di una organica disciplina che, in linea con gli indirizzi del miglioramento delle produzioni zootecniche nazionali, risponda adeguatamente alle esigenze degli operatori del settore;

Decreta:

Art. 1.

Specie e categorie ammesse

Con il presente decreto sono stabiliti i requisiti tecnici per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, delle specie e categorie appresso indicate:

a) Bovini:
riproduttori maschi e femmine;
materiale seminale;
ovuli fecondati;

b) Bufali:
riproduttori maschi e femmine;

c) Cavalli:
riproduttori maschi e femmine;

d) Asini:
riproduttori maschi e femmine;

e) Suini:
riproduttori maschi e femmine;
materiale seminale;

f) Ovini:
riproduttori maschi e femmine;
materiale seminale;

g) Caprini:
riproduttori maschi e femmine;
materiale seminale.

Art. 2.

Origine del bestiame, requisiti

È ammessa l'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché di materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, delle specie e razze elencate nell'allegato 1 ed originario dai paesi previsti nel medesimo allegato 1 ed iscritto nei libri o registri genealogici tenuti ufficialmente dalle organizzazioni a fianco di ciascun paese indicate.

Tutti i soggetti nonché il loro materiale seminale ed ovuli fecondati debbono essere individuati, possedere i requisiti ed essere scortati dai documenti, così come previsto all'allegato 2.

Per quanto concerne i bovini appartenenti alle razze bruna e pezzata rossa originari dell'Austria, Svizzera e Jugoslavia si applicano le norme transitorie previste all'allegato 2-*bis*.

Art. 3.

Nulla-osta all'importazione definitiva

L'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché di materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, è subordinata al nulla-osta, rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere tecnico di conformità dell'Associazione nazionale degli allevatori o dell'ente che tiene ufficialmente il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razze di cui all'allegato 3.

Il nulla-osta compilato dall'importatore su modulo conforme al modello tipo previsto all'allegato 4, deve essere presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Il nulla-osta debitamente vistato, sarà rilasciato nel termine di giorni cinque lavorativi dalla presentazione della richiesta.

Il nulla-osta deve essere compilato in cinque copie a macchina, a ricalco e con inchiostro fisso, soltanto nelle parti riservate all'importatore.

Il nulla-osta vistato dal Ministero, è presentato in dogana e deve essere integro in ogni sua parte, salvo le modifiche eventualmente apportate dalle associazioni ed enti innanzi indicati o dal Ministero, convalidate dagli stessi con firma e timbro.

Le eventuali modifiche e segni di alterazione non convalidate dal Ministero o dalle associazioni ed enti sopra citati comporta la sospensione della validità del nulla-osta.

Non sono subordinate alla esibizione del nulla-osta le importazioni dei riproduttori bovini ed equini delle razze elencate nell'allegato 1 originari dei Paesi europei.

Art. 4.

Autorizzazioni per scopi sperimentali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'importazione, per scopi sperimentali, di bestiame da riproduzione di razze pure diverse da quelle indicate nell'allegato 1 e originarie da paesi anche diversi da quelli indicati nel medesimo allegato 1, sempreché risulti accompagnato da documentazione ufficiale genealogica e di attitudine.

La domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, dovrà essere corredata dagli elementi innanzi previsti nonché da una relazione tecnica sulle caratteristiche del bestiame e sugli scopi zootecnici che si intendono conseguire. Tale autorizzazione è comunque subordinata al giudizio favorevole sulla concreta utilità dell'importazione stessa in rapporto alle esigenze zootecniche del paese, sentito il parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Nell'ambito dei piani di fecondazione sperimentali e finalizzati predisposti dagli uffici centrali dei Libri genealogici di razze italiane, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può altresì autorizzare l'importazione dai paesi di cui all'allegato 1 di materiale seminale proveniente da soggetti in prove di progenie nei limiti dei quantitativi necessari per la realizzazione delle prove medesime.

Art. 5.

Controllo tecnico in frontiera

Il controllo tecnico del bestiame da riproduzione di razza pura è effettuato alla frontiera presso la Direzione delle dogane internazionali (confini terrestri, porti marittimi e aeroporti).

La richiesta del controllo tecnico di cui sopra sarà rivolta per iscritto agli assessorati competenti per l'agricoltura delle Regioni o delle Province autonome nel cui territorio risulta ubicata la dogana di entrata.

Gli esperti incaricati di detto controllo tecnico rilasceranno alla Direzione doganale apposito certificato, utilizzando il modello di cui all'allegato 5, dopo aver accertato:

a) l'appartenenza dei soggetti alle razze e origini di cui all'allegato 1 nonché il possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato 2;
b) la presenza nei soggetti di requisiti di buona costituzione e corretta conformazione, assenza di tare e difetti;
c) rispondenza della marcatura, tatuaggio, rilevamento grafico della pezzatura (pupazzetto) di ciascun soggetto ai dati segnaletici riportati sui certificati genealogici.

L'esito positivo del controllo effettuato, da parte dell'esperto incaricato dovrà risultare da specifica annotazione sul certificato genealogico esibito mediante l'apposizione di un timbro fornito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il controllo tecnico non è richiesto per i riproduttori bovini ed equini originari dei paesi CEE.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre ogni qualvolta lo riterrà opportuno, il controllo del materiale seminale o degli ovuli fecondati presso il centro di fecondazione artificiale o recapiti di destinazione, nonché il prelievo di campioni del materiale seminale medesimo per l'accertamento della qualità.

Art. 6.

Importazione temporanea

L'importazione temporanea dei riproduttori di razza pura per manifestazioni tecnico espositive o sportive, per fecondazioni, aste, cure mediche, ecc., è subordinata unicamente alla presentazione, all'atto delle operazioni doganali, del certificato genealogico, o copia dello stesso autenticata dall'autorità emittente, o libretto segnaletico (passaporto) e di un apposito attestato rilasciato a seconda del caso, dal comitato organizzatore della manifestazione espositiva, dai centri ippici o società di corse di destinazione, dalla stazione di monta o di cura cui è destinato il riproduttore.

Art. 7.

Trasformazione in definitiva di importazione temporanea

Il nulla-osta ed il controllo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono parimenti prescritti, secondo le modalità previste ai precedenti articoli 3 e 5, qualora venga richiesta la trasformazione in definitiva dell'importazione temporanea dei soggetti.

Il controllo tecnico non è richiesto qualora già effettuato per l'importazione temporanea.

Art. 8.

Specie e razze ammesse all'esportazione e requisiti tecnici

È ammessa l'esportazione di bestiame da riproduzione di razza pura, nonché di materiale seminale ed ovuli fecondati parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura delle specie e razze elencate nell'allegato 3, ed iscritto nei Libri o registri genealogici nazionali tenuti ufficialmente dalle organizzazioni a fianco di ciascuna specie o razza indicate.

I requisiti ed i dati caratteristici dei soggetti, del materiale seminale e degli ovuli fecondati da esportare debbono risultare dai certificati genealogici rilasciati dagli uffici centrali dei Libri genealogici. I requisiti tecnici relativi al materiale seminale ed agli ovuli fecondati debbono essere quelli previsti, per il materiale seminale e gli ovuli fecondati, dai regolamenti nazionali dei Libri o registri genealogici di specie e razze.

Art. 9.

Nulla-osta all'esportazione

L'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, è subordinata al nulla-osta rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere tecnico di conformità dell'associazione nazionale degli allevatori o dell'ente che tiene ufficialmente il Libro genealogico o il registro anagrafico di specie o di razza di cui all'allegato 3.

Il nulla-osta compilato dall'esportatore, su modello conforme al modello previsto all'allegato 6, deve essere presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

Per la compilazione ed il rilascio del nulla-osta si applica quanto stabilito al precedente art. 3.

Non sono subordinate alla esibizione del nulla-osta le esportazioni dei riproduttori bovini verso i Paesi membri della C.E.E.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporre, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, il controllo tecnico che verrà effettuato secondo i criteri previsti al precedente art. 5 per l'importazione dei riproduttori di razza pura.

Art. 10.

Esportazione temporanea

L'esportazione temporanea dei riproduttori di razza pura destinati a manifestazioni tecnico espositive o sportive, fecondazioni, aste, cure mediche, ecc. è subordinata unicamente alla presentazione di apposito attestato rilasciato dalle associazioni od enti ippici che tengono ufficialmente il libro genealogico o il registro anagrafico, utilizzando il modello riportato all'allegato 7.

Copia dell'attestato dovrà essere rimessa, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

Art. 11.

Trasformazione in definitiva di esportazione temporanea

Il nulla-osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è prescritto qualora venga richiesta la trasformazione in definitiva della esportazione temporanea, e verrà rilasciato secondo le modalità previste al precedente art. 8 per l'esportazione definitiva di riproduttori di razza pura.

Art. 12.

Disposizioni finali

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste numeri 29, 24, 8 e 1, rispettivamente del 13 luglio 1959, del 30 dicembre 1964, del 25 ottobre 1985 e del 28 gennaio 1986, concernenti «Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione dei volatili domestici e delle uova da cova».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SPECIE E DELLE RAZZE DI BESTIAME DA RIPRODUZIONE AMMESSE ALL'IMPORTAZIONE, LORO PAESI DI ORIGINE E CORRISPONDENTI ORGANIZZAZIONI UFFICIALI CHE TENGONO I LIBRI O I REGISTRI GENEALOGICI

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
Bovini		
— Bruna	Austria	Tiroler Braunviehzuchtverband 6021 Innsbruck, Brixner Strasse 1
		Landesverband der Braunvieh-und Schwarzbuntzuechter Oberoesterreichs 4021 Linz, Auf der Gugl 3
		Vorarlberger Braunviehzuchtverband 6900 Bregenz, Iahnstrasse 20
	(*)	Braunviehzuchtverband Steiermark 8011 Graz, Hamerlinggasse 3/1
		Rinderzuchterband Maishofen 5751 Maishofen 96
		Verband Niederoesterreichischer Rinderzuechter 1014 Wien, Loewelstrasse, 16
	(*)	Rinderzuchtverband Kaernten - Osttirol 9010 Klagenfurt, Museumgasse 5
	Canada	Canadian Brown Swiss Association 343 Waterloo Avenue Guelph Ontario NLH 3 KL/Canada
	Francia	U.P.R.A. - Brune 95 bis bd. Pereire Sud F - 75017 Paris
	Repubblica Federale Tedesca	Württembergischer Braunviehzuchteverband Waldseer Str. 13 - 7950 Biberach
		Allgäuer Herdbuchgesellschaft Otto-Müller-Str. 1 - 8950 Kaufbeuren
		Allgäuer Herdebuchgesellschaft Kotterner Str. 36 - 8960 Kempten
		Zuchtverband für Braunvieh Waisenhausstr. 5 - 8120 Weilheim
	Spagna	Asociacion Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda
	Stati Uniti	Brown Swiss Cattle Breeders' Association P.O. Box 1038 53511 Beloit Wisconsin USA
	Svizzera (*)	Schweizerrischer Braunviehzuchtverband Federazione Svizzera Allevamento Bovini Bruni Federation Suisse d'Elevage de la Race Brune Chamerstrasse 56 - CH - 6300 Zug
— Frisona	Belgio	Herdbook de la race pie-noire de Belgique Zwartbont rundveestamboek Algemeen Stemrechtlaan, 49 Avenue du Suffrage Universel, 49 Brusel 1030 Bruxelles
	Canada	Holstein Friesian Association of Canada Brantford - Ontario
	Danimarca	Stambogsføringer for S.D.M. Vestergade 8, DK 8000 - ARHUS C

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
	Francia	U.P.R.A. Frisonne 3, Place du Marechal Leclerc - 59400 Cambrai
	Regno Unito e Irlanda	British Friesian Cattle Society of Great Britain e Ireland - Scotsbridge House Rickmanswort - Hert WD 3 3BB London
		British Holstein Society
	Lussemburgo	Federation des Herd Books Luxembourgeois 55, Rue du Kieur - 8328 CAP
	Paesi Bassi	Koninklijk Friesch Rundvee Syndicaat w.a. Zuiderplein 4 - 8981 Leeuwarden
		Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat Arnhem
	Repubblica Federale Tedesca	Verband Schwarzbunter Schleswig-Holsteiner e.V. mit Zuchtviehverwertungsgenossenschaft Bei der Lohmühle 11 a - 2400 Lübeck
		Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover e. G./ZEH Postfach 1840 - Lindhooperstr 103 - 2810 Verden
		Oldenburger Herdbuch-Gesellschaft e.V. und Oldenburger Herdbuchgenossenschaft Postfach 869 - Kaiserstr. 13-15 - 2900 Oldenburg
		Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter - Zucht - und Absatzgenossenschaft e.G. Postfach 2029 - Nessestr. 1 - 2950 Leer
		Osnabrücker Herdbuch e.G. Föckinghausen 13 - 4521 Melle 3
		Herdbuch-Genossenschaft Emsland e.G. - Zucht und Absatz-Besamung Postfach 1266 - August-Prieshof-Str. 1 - 4470 Meppen
		Herdbuchgesellschaft Südoldenburg e.V. - Besamung-Zucht - Absatz Postfach 1166 - Am Markt - 4590 Cloppenburg
		Westfälische Herdbuch-Genossenschaft e.G. Erzeugergemeinschaft Postfach 2711 - Ok.-Rat-Peitzemierplatz 2-4 Zentralhallen - 4700 Hamm 1
		Rheinischer Verband für Schwarzbunt-Rinderzucht e.V. Zucht - und Absatzgenossenschaft eG mbH Endenicher Alee 60 - 5300 Bonn 1
		Verband Hessischer Schwarzbuntzüchter e.G. Kölnische Straße 48-50 - 3500 Kassel
		Verband der Schwarz-und Rotbuntzüchter in Baden-Württemberg e.V. Postfach 720343 - Im Wolfer 10 - 7000 Stuttgart 70
		Zuchtverband fur Schwarzbuntes Vieh in Bayern Landshuter Str. 11/11-8400 Regensburg
		Zuchtverband für Schwarzbunte Waisenhausstraße 5 - 8120 Weilheim
	Spagna	Asociacion Nacional Frisona Espanola
	Svezia	Avelsföriningen för Svensk Lägland Sboskap S. förstadsgatan 40 A - 211 43 Malmö
	Stati Uniti	Holstein Friesian Association of America Brattleboro, Vermont, 05301 U.S.A.
— Grigio Alpina	Austria	Tiroler Grauviehzuchtverband 6021 Innsbruck - Brixner Strasse 1
— Pezzata Rossa	Austria	Fleckviehzuchtverband Inn-Und Hausruckviertel 4910 Ried Im Innkreis, Volksfestplatz 1

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
		Fleckviehzuechterverband Muehlviertel 4041 Linz, Gstoettnerhofstrasse 12, Postfach 87
		Fleckviehzuchtverband Wels 4601 Wels, Tierzuchthalle, Postfach 126
		Tiroler Fleckviehzuchtverband 6021 Innsbruck, Brixner Strass 1
		Burgenlaendischer Fleckviehzuchtverband 7001 Eisenstadt, EsterHazystrasse 22, Postfach 106
	(*)	Alpenfleckviehzuchtverband Steiermark-Kaernten 8750 Judenburg, Frauengasse 19
		Fleckviehzuchtverband Steiermark 8330 Feldbach Lugitschstrasse 7 - Postfach 25
		Verband Niederoesterreichischer Rinderzuechter 1014 Wien, Loewelstrasse 16
		Zuchtverband Fuer Kaerntner Fleckvieh 9010 Klagenfurt, Museumgasse 5
		Verband Waldviertler Fleckviehzuechter 3910 Zwettl, Pater-Werner-Deibl-Strasse, 16
		Verein der Fleckviehzuechter Salzburgs 5024 Salzburg, Schwarzstrasse 19
		Rinderzuchtverband Maishofen 5751 Maishofen 96
	(*)	Rinderzuchtverband Voecklabruck 4840 Voecklabruck, Sportplatzstrasse 7
	(*)	Rinderzuchtverband Kaernten - Osttirol 9010 Klagenfurt, Museumgasse 5
	(*)	Verein Vorarlberger Fleckviehzuechter 6900 Bregenz, Jahnstrasse 20
	Jugoslavia (*)	Kmetijski Institut Slovenije-Ljubljana Stocarsko Selkcijski Centar - Zagreb
	Repubblica Federale Tedesca	Verband Hessischer Fleckviehzuchter e.V. Ruhrstr. 3 - 6400 Fulda
		Rinderzuchtverband Mittelfranken e.V. Jüdtstr. 1 - 8800 Ansbach
		Rinderzuchtverband Oberfranken e.V. Adolf-Wächter-Straße 12 - 8580 Bayreuth
		Coburger Herdbuchgesellschaft Allee 12 - 8630 Coburg
		Zuchtverband für Fleckvieh in Niederbayern, Abt. Süd Klötzlmüllerstr. 1/11 - 8300 Landshut
		Zuchtverband für oberbayrisches Alpenfleckvieh Schilierseer Str. 30 - 8160 Miesbach
		Zuchtverband für Fleckvieh in Oberbayern-Ost Mühlenstr. 12 - 8260 Mühldorf/Inn
		Zuchtverband für Fleckvieh in Niederbayern, Abt. Nord Erhadstr. 2 - 8390 Passau
		Zuchtverband für Fleckvieh Pfaffenhofen/Ilm Oberbayern e.V. Stadtgraben 1 - 8068 Pfaffenhofen/Ilm
		Zuchtverband für Fleckvieh in Niederbayern, Abt. Bayerischer Wals

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
		Bodenmaiser Str. 25 - 8370 Regen
		Zuchtverband für Fleckvieh in der Oberpflaz Gabelsbergerstr. 5 - 8400 Regensburg
		Rinderzuchtverband Traunstein e. V. Kardinal-Faulhaber Str. 15 - 8220 Traunstein
		Zuchtverband für Fleckvieh in der Oberpflaz Bürgemeister-Prechtl-Str. - 8480 Weiden
		Zuchtverband für Fleckvieh Waisenhausstr. 5 - 8120 Weilheim
		Zuchtverband für das schwäbische Fleckvieh e. V. Schulstr. 12 a - 8857 Wertingen
	Svizzera	Scheweizerische Fleckviehzuchtverband Federation Suisse d'elevage de la race tachetée rouge Ruttistrasse - 3052 Zollikofen
Suini — Large white	Danimarca	The National Comittee For Pig Breending and Production Axelborg. Axeltorv 3 - DK 1609 København V
	Francia	Unite Nationale de Selection et de Promotion de l'espece porcine 95 bis, Boulevard Pereire Sud - 75017 Paris
	Irlanda	Irish Pedigree Pig Breeders Society Ltd. 3, Sidney Parade Avenue - Ballsbridge, Dublin 4
	Olanda	Central Bureau Voor de Varkensfokkerij in Nederland Orangesinge 74 - Postbus 1159 - Nijmegen
	Regno Unito	National Pig Breeders' Association 7, Rickmansworth Road - Watford, Herst WD1 7HE
	Repubblica Federale Tedesca	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schweinerzeuger e V. Adenauerallee 174 - 53 Bonn 1
	Stati Uniti	National Association Suine Records Spotted Association Box 2417 West Lafayette - Indiana 47906
— Landrace	Danimarca	The National Committee for Pig Breeding and Production Axelborg. Axeltorv 3 - DK 1609 København V
	Repubblica Federale Tedesca	Arbeitsgemeinshaft Deutsche Schweinerzeuger e V. Adenauerallee 174 - 53 Bonn 1
	Francia	Unite Nationale de Selection et de Promotion de l'Espece Porcine 95 bis, Boulevard Pereire Sud - 75017 Paris
	Olanda	Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij in Nederland Oranjesingel 74 - Postbus 1159 - Nijmegen
— Hampshire	Regno Unito	National Pig Breeders' Association 7, Rickmansworth Road - Watford, Herts WD1 7HE
	Stati Uniti	Hampshire Sow 111 Main Street - Peoria Illinois 61606
— Pietrain	Belgio	Federation Nationale des Eleveurs de Porcs Avenue du Suffrage Universel, 49 - 1030 Bruxelles
	Francia	Unite Nationale de Selection et de Promotion de l'Espece Porcine 95 bis, Boulevard Pereire Sud - 75017 Paris
— Spot	Stati Uniti	National Spotted Sow Record inc. 110 Main - Brain Bridge Indiana 46105
— Landrace Belga	Belgio	Federation Nationale des Eleveurs de Porcs Avenue du Suffrage Universel 49 - 1030 Bruxelles
	Francia	Unite Nationale de Selection et de Promotion de l'Espece Porcine 95 bis, Boulevard Pereire Sud - 75017 Paris

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
— Duroc	Stati Unitii	Duroc Sow Registry 1803 W. Detneiller - Peoria Illinois 61605
	Danimarca	The National Committee for pig breeding and production Axelbord. Axeltorv 3 - DK 1609 København V
Ovini		
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere dell'Associazione Nazionale degli Allevatori che detiene il libro genealogico delle razze ovine, stabilirà di volta in volta le razze ritenute utili per il miglioramento genetico delle razze nazionali.		Organizzazioni che detengono il libro genealogico, riconosciute ufficialmente nei paesi di origine
Caprini		
— Camosciata delle Alpi	Canada	Organizzazioni che detengono il libro genealogico riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
	Repubblica Federale Tedesca	Organizzazioni che detengono il libro genealogico riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
	Regno Unito	Organizzazioni che detengono il libro genealogico riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
	Svizzera	Organizzazioni che detengono il libro genealogico riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
	Francia	U.P.R.A. Caprine 15, Avenue de Vendome - B.P. 199 - 41006 Blois
	Stati Uniti	American Dairy Goat Association Spindale North Caroline 28160
— Saanem	Canada	Organizzazioni che detengono il libro genealogico riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
	Repubblica Federale Tedesca	Organizzazioni che detengono il libro genealogico riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
	Regno Unito	Organizzazioni che detengono il libro genealogico riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
	Svizzera	Organizzazioni che detengono il libro genealogico riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
	Francia	U.P.R.A. Caprine 15, Avenue de Vendome - B.P. 199 - 41006 Blois
	Stati Uniti	American Dairy Goat Association Spindale North Caroline 28160
Cavalli		
— Avelignese	Austria	Haflinger Pferdezuchtverband Tirol Brixnerstr. A A-6021 Innsbruck
		Landespferdezuchtverband Steiemark Hamerlingasse 3 - A 8010 Graz
		Landespeferezuchtverband Salzburg A 5751 Maishofen 96
		Landespeferezuchtverband Kapnten Museumgasse 5 - A9010 Klagenfurt
		Landesverband der pferdezuchter oberosterreichs Auf der Gugl 3 A - 2021 Linz
		Verband der Niederosterreichischen pferdezuchter Lowelstrasse 16 - A - 1014 Wien
		Burgenlandischer pferdezuchtverband Esterhazystrasse - A 7001 Eisenstadt
	Jugoslavia	Institut za rejo in zdrvstveno varvstvo Kopitarjev Cesta v. Mastne lag 47 - 61115 Liubijana

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
	Svizzera	Haras Federale D A Venches 1580 Avenches
— Bretone	Francia	Syndicat des eleveurs du Cheval breton 22, rue de la Liberation - 29207 Landerneau
— Puro sangue inglese	Argentina	Stud Book Argentino Calle Cerrto 1446 - Buenos Aires
	Austria	Jockey Club fur Osterreich Josefsplatz, 5 - 101 Wien
	Belgio	Jockey Club de Belgique 16, Rue Guimard - 1040 Bruxelles
	Francia	Ministère de l'Agriculture - Institut du Cheval S.I.R.E. BP 3 - 19230 Arnac Pompadour
	Irlanda	Registry Office the Turf Club The Curragh - Co Kildare
	Polonia	Panstwowe Tory Wyscigow Konnich Ridadja Ksiae Staduych Ul. Pulawska 266 - 00-976 Warszawa
	Regno Unito	The Jockey Club Registry Office 42, Portman Square - London, Wih Oen
	Repubblica federale tedesca	Direktorium fur Vollbrutzucht und Renner Rennbahnstrasse 100 - Koln 60
	Spagna	Jefatura de Cria Caballar y Remota P. de Exstremadura 445 - Madrid
	Svezia	Svenska Galoppsportens Centralforbund Stud book - Registry Department - 161 89 Stockholm
	Stati Uniti	The Jockey Club 380, Madison Avenue - New York
— Puro sangue arabo	Paesi in cui esiste un registro genealogico (stud book) di razza	Organizzazioni che tengono il registro genealogico (stud book) riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
— Puro sangue anglo-arabo	Paesi in cui esiste un registro genealogico (stud book) di razza	Organizzazioni che tengono il registro genealogico (stud book) riconosciuto ufficialmente nel paese di origine
— Trottatore	Belgio	Federation Belge du Trot 410, Boulevard Lambermont 1030 Bruxelles
	Danimarca	Dansk Travsportens Centralforbund Solundsvej, 2 - 2100 Kobenhavn ø
	Francia	Societé d'Encourangement a l'elevage du Cheval Français S.E.C.F. - 7, rue d'Astorg - 75008 Parigi
	Olanda	Stichting Nederlands Draf an Rensport Nieuwe Parklaan 25 - 2597 La Den Haag
	Repubblica Federale Tedesca	Hauptverband fur Traberzucht und Rennen E.V. Gutenbergstrasse, 40 - 4044 Kaarst 2
	Spagna	Real Federacion Nacional del Trote Capitan Salom, 10 entlo - 07004 Palma De Mallorca
	Austria	Zentrale fur Traberzucht und Rennen in Oestereeich Nibelungengasse 3 - 1010 Wien
	Canada	United States Trotting Association - Ottawa
	Finlandia	Suomen Hippos R.Y. Mannerhiemintie 54 - SF - 00260 Helsinki
	Norvegia	Det Norske Travselskap Postboks 85 - Arvoll - 0515 Oslo 5
	Svezia	Svenska Travsportens Centralforbund 161 89 Stockholm
	Svizzera	Schweizerischer Trabrenn-Verband Federation Suisse du Trotting Schaffhauserstrasse 315 - CH - 8050 Zurich
	Stati Uniti	United States Trotting Association - New York

ALLEGATO 2

REQUISITI DEL BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA NONCHÉ DEL MATERIALE SEMINALE ED OVULI FECONDATI PROVENIENTI PARIMENTI DAL BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA DA AMMETTERE ALL'IMPORTAZIONE.

I - RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

Bovini

1. *Identificazione*

Tutti i soggetti dovranno essere individuati dalla marca ufficiale del libro genealogico di provenienza e dal tatuaggio o dal rilevamento grafico della pezzatura effettuato nel paese d'origine. Il numero del tatuaggio dovrà essere riportato sui documenti.

2. *Requisiti minimi*

A) Paesi C.E.E.

Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977, recepita nella normativa nazionale con D.P.R. n. 505 del 10 maggio 1982, ed in particolare quelli stabiliti agli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione del 19 luglio 1984, n. 84/419/CEE.

B) Paesi terzi

a) maschi:

Razze	Età (**) minima	N. di generazioni di ascendenti	Minimi produttivi delle ascendenti	Minimi morfologici del soggetto e dei genitori	Altri requisiti
Bruna	8 mesi	2	a) *Paesi europei:* minimi previsti dalle norme tecniche del regolamento del libro genealogico per i tori funzionanti in fecondazione artificiale b) *Paesi extra-europei:* minimi di latte superiori del 20% di quelli previsti dalle norme tecniche del regolamento del libro genealogico per i tori funzionanti in fecondazione artificiale - sostanze grasse 3,8% - proteine 3,2%	- *soggetto e padre:* minimi equivalenti a quelli previsti dal registro genealogico dei tori del regolamento del libro genealogico nazionale - *madre:* punteggio o qualifica equivalente a quello previsto nel registro genealogico delle vacche avanzato dal regolamento del libro genealogico nazionale	- padre provato con valutazione genetica positiva
Frisona	8 mesi	3	- minimi di latte superiori del 20% di quelli previsti per il registro genealogico vacche avanzato dal regolamento del libro genealogico nazionale - sostanze grasse 3,6%	- *soggetto e padre:* minimi equivalenti a quelli previsti dal registro genealogico dei tori del regolamento del libro genealogico nazionale - *madre:* punteggio o qualifica equivalente a quello previsto dal registro genealogico vacche avanzato dal regolamento del libro genealogico nazionale	- padre provato con valutazione genetica positiva
Grigio Alpina (*)	10 mesi	2	- minimi previsti dalle norme tecniche del regolamento del libro genealogico per i tori funzionanti in fecondazione artificiale	- *soggetto:* buono + - *madre e padre:* minimi equivalenti a quelli previsti rispettivamente dal registro genealogico vacche avanzato e dal registro genealogico dei tori del regolamento del libro genealogico nazionale	—
Pezzata rossa	12 mesi	2	- minimi di latte della madre e delle nonne superiori rispettivamente del 20% e del 10% di quelli previsti dalle norme tecniche del regolamento del libro genealogico per i tori funzionanti in fecondazione artificiale - sostanze grasse 3,7% - proteine 3,2%	- *soggetto e padre:* minimi equivalenti a quelli previsti dal registro genealogico dei tori del regolamento del libro genealogico nazionale; (tori operanti nel libro genealogico) - *madre:* punteggio o qualifica equivalente a quello previsto nel registro genealogico vacche avanzato dal regolamento del libro genealogico nazionale	- padre del soggetto e padre della madre provati con valutazione genetica positiva

(*) L'importazione dei tori è limitata a n. 3 capi l'anno.

(**) Per tori destinati ad essere sottoposti a prove ufficiali in centri genetici l'età minima è quella prevista dagli specifici regolamenti.

b) femmine:

Razze	Età (**) minima	N. di generazioni di ascendenti	Minimi produttivi dei soggetti (*) e delle ascendenti	Minimi morfologici del soggetto e dei genitori	Altri requisiti
Bruna	max 8 anni	2	a) *Paesi europei:* per le vacche con lattazioni chiuse e per le madri dei soggetti senza lattazione: quelli previsti dal registro genealogico vacche avanzato dal regolamento del libro genealogico nazionale b) *Paesi extra-europei:* per le vacche con lattazioni chiuse e per le madri dei soggetti senza lattazione: - minimi di latte superiori del 20% di quelli previsti dal registro genealogico vacche avanzato dal libro genealogico nazionale - sostanze grasse 3,8% - proteine 3,2%	- *soggetto:* buono + - *madre e padre:* punteggio o qualifica equivalente ai minimi previsti per l'iscrizione rispettivamente al registro genealogico vacche avanzato e registro genealogico tori del regolamento del libro genealogico nazionale	- padre non negativo alla valutazione genetica
Frisona	max 6 anni	3	- per le vacche con lattazione chiusa e per le madri dei soggetti senza lattazioni: - minimi di latte superiori del 20% di quelli previsti dal registro genealogico vacche avanzato dal libro genealogico nazionale - sostanze grasse 3,6%	- *soggetto:* buono + - *madre e padre:* punteggio o qualifica equivalente ai minimi previsti per l'iscrizione rispettivamente al registro genealogico vacche avanzato e registro genealogico tori del regolamento del libro genealogico nazionale	- padre o nonno paterno del soggetto: toro provato con valutazione genetica positiva
Grigia Alpina	max 8 anni	2	per le vacche con lattazione chiusa e per le madri dei soggetti senza lattazioni, quelli previsti dal registro genealogico vacche avanzato dal regolamento del libro genealogico nazionale	- *soggetto:* buono +, per le vacche in lattazione anche 24 punti nella mammella; - *madre e padre:* minimi equivalenti a quelli previsti per l'iscrizione rispettivamente al registro vacche avanzato ed al registro tori del regolamento del libro genealogico nazionale	—
Pezzata rossa	max 8 anni	2	per le vacche con lattazione chiusa, per le madri dei soggetti senza lattazioni, quelli previsti dal registro genealogico vacche avanzato dal regolamento del libro genealogico nazionale	- *soggetto:* minimi equivalenti a quelli previsti dal registro genealogico vacche avanzato dal regolamento del libro genealogico nazionale - *madre e padre:* quelli rilevati nel paese di origine	padre non negativo alla valutazione genetica; meticce: con non meno di 7/8 di sangue P.R. (Simmenthal)

(*) I minimi produttivi delle vacche in prima lattazione non ancora chiusa o chiusa da non oltre un mese, possono essere desunti dalla proiezione a 305 giorni della produzione conseguita nella lattazione ufficialmente controllata a 100 giorni.

3. *Documentazione*

a) Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1.

Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni:

organismo emittente
denominazione del registro genealogico
numero di registrazione nel registro genealogico
sistema di identificazione
identificazione
data di nascita
razza
sesso
nome e indirizzo dell'allevatore
nome e indirizzo del proprietario
genealogia (genitori e nonni e relativi numeri di registrazione nel libro genealogico)
data di emissione
firma (nome e qualifica del funzionario in lettere maiuscole)
i risultati aggiornati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con l'indicazione delle loro origini, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni.

In particolare devono essere indicati:

per soggetti femminili e madre: tutte le lattazioni (numero del parto, data del parto, produzione di latte riferita a 305 giorni, o meno, % di sostanze grasse e di proteine);
per le nonne: prima, seconda e la più favorevole lattazione (produzioni di latte riferite a 305 giorni o meno, % di sostanze grasse e di proteine).

Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in più documenti relativi a bovini di razza pura oggetto di scambi intracomunitari, le autorità competenti dello Stato membro esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

«Il sottoscritto attesta che nei presenti documenti figurano le indicazioni previste nell'articolo 1 della decisione n. 86/404/CEE della Commissione».

b) certificato con formula eritrocitaria per i riproduttori maschi confermante l'esatta paternità e maternità.

Cavalli

1. *Identificazione*

Tatuaggio effettuato nel paese d'origine e/o dati segnaletici. I dati segnaletici sono sempre necessari per le razze da competizioni sportive.

2. *Requisiti minimi*

A) razze da carne:

età minima: anni 2½
requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del libro genealogico italiano;

B) razze da competizioni sportive:

soggetti devono presentare particolari pregi in relazione alle esigenze del miglioramento della razza sulla base delle prestazioni funzionali del soggetto o qualora trattasi di giovani soggetti, dei loro genitori. Dette prestazioni funzionali saranno definite periodicamente dal Ministero dell'agricoltrua e delle foreste sentiti gli enti che tengono il Libro genealogico (stud book).

B. 1 Prestazioni funzionali dei cavalli di razza puro sangue inglese

1) maschi interi e femmine: vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I, II o III o che si siano piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I o II;
2) maschi interi e femmine, figli di:

a) stalloni vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I o II o che abbiano vinto una corsa di Gruppo (o Grado) III e si siano piazzati in una corsa di Gruppo (o Grado) I o II;

oppure

b) stalloni padri di almeno 5 vincitori di corse di Gruppo (o Grado) I;

oppure

c) fattrici vincitrici o piazzate in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o vincitrici di almeno una corsa Listed o madri di cavalli vincitori o piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o vincitori di almeno una corsa Listed;

oppure

d) fattrici figlie di fattrici del tipo di quelle indicate alla precedente lettera *c);*

oppure

e) fattrici la cui 2ª madre si sia piazzata in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o abbia vinto una corsa Listed.

Per cavalli «piazzati» si intendono i primi quattro arrivati di ogni corsa. Per corse di Gruppo o Grado o Listed devono intendersi quelle così classificate nella pubblicazione «International Cataloguing Standards» edita annualmente a cura del Jockey Club Inglese, della «The Thoroughbred Owners and Breeders Assn» e del «European Pattern Race Commettee».

B. 2 Prestazioni funzionali dei cavalli da trotto

a) maschi esteri, ad esclusione degli europei:

3 e 4 anni: record ufficiale in corsa 2.01 (1.15.2 al Km) e lire 60 milioni di somme vinte;
5 anni ed oltre: record ufficiale in corsa 2.00 (1.14.6 al Km) e lire 80 milioni di somme vinte;

b) maschi europei:

3 e 4 anni: velocità di 1.17.5 al Km e lire 40 milioni di somme vinte;
5 anni ed oltre: velocità 1.16.5 al Km e lire 80 milioni di somme vinte;

c) puledri (maschi e femmine) nati all'estero a seguito della madre temporaneamente esportata gravida per essere coperta;

d) puledri (maschi e femmine) nati all'estero da fattrici indigene o estere nazionalizzate in Italia temporaneamente esportate per essere accoppiate con stalloni esteri con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) puledri (maschi e femmine) concepiti e nati all'estero da fattrici acquistate all'estero da proprietari italiani, e da stalloni con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. *Documentazione*

Certificato genealogico orginale o libretto segnaletico (passaporto). Per i cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore, i certificati possono esere presentati in copia autenticata dall'autorità emettente.

Suini

1. *Identificazione*

Numero di matricola del soggetto e numero di iscrizione al Libro genealogico estero riconosciuto.

2. *Requisiti minimi*

a) età non inferiore agli 8 mesi;

b) requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano;

c) le valutazioni dei controlli funzionali e genetici devono essere superiori ai risultati medi nazionali rilevati nel paese di origine nello stesso tipo di controllo e riferito all'anno del controllo medesimo.

3. *Documentazione*

Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1;

Certificato ufficiale che documenti gli esiti valutativi ed il tipo di controllo genetico sostenuto dal soggetto e/o dai genitori e/o dai collaterali.

Ovini

1. *Identificazione*

Tatuaggio effettuato nel paese di origine.

2. *Requisiti minimi*

Requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dai regolamenti del Libro genealogico vigente nel Paese di provenienza.

3. *Documentazione*

Certificato genealogico originale.

Caprini

1. *Identificazione*

Tatuaggio effettuato nel Paese di origine.

2. *Requisiti minimi*

Requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano.

3. *Documentazione*

Certificato genealogico originale rilasciato dalla competente organizzazione ufficiale indicata nell'allegato 1.

II - MATERIALE SEMINALE

Bovini

1. *Requisiti minimi*

a) Paesi CEE: provenire da toro provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla fecondazione artificiale nel paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 86/130/CEE della Commissione.

Qualora l'applicazione di tali norme susciti conflitti, concernenti in particolare l'interpretazione dei risultati delle prove, gli operatori potranno beneficiare del diritto di acquisire il parere di un esperto nonché di attivare la relativa procedura pervista all'art. 2, punti 2 e 3, della direttiva n. 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987.

b) Paesi terzi: provenire da toro provato nel Paese di origine, con valutazione positiva del valore genetico approvata dalla Commissione tecnica Centrale del Libro genealogico di razza italiana sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della razza in Italia e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per i tori ammessi alla fecondazione artificiale.

2. *Documentazione*

a) certificato genealogico del toro, da cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dall'organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, lettera *a)*;

b) certificato con formula eritrocitaria del toro confermante l'esatta paternità e maternità. L'informazione può essere contenuta nel certificato genealogico di cui alla precedente lettera *a);*

c) informazioni che consentano l'identificazione dello sperma, la data in cui è stato raccolto nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e destinazione; conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero) ....

Identificazione ....

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione del toro	Razza

Origne dello sperma:

Nome e indirizzo del centro di raccolta

Destinazione:

Nome e indirizzo del destinatario.

Suini

1. *Requisiti minimi*

Provenire da verro controllato in una prova ufficiale del valore genetico con esiti valutativi superiori a quelli medi nazionali rilevati nel Paese di origine, nello stesso tipo di controllo e riferiti all'anno del controllo medesimo; inoltre il padre del soggetto da cui è stato prelevato il materiale seminale sia stato a sua volta controllato in una prova ufficiale del valore genetico con i risultati valutativi superiori a quelli medi nazionali rilevati, nel paese di origine, nello stesso tipo di controllo e riferito all'anno del controllo medesimo.

2. *Documentazione*

a) certificato genealogico del verro rilasciato dalla competente organizzazione ufficiale indicata nell'allegato 1;

b) certificati ufficiali che documentino gli esiti valutativi del valore genetico ed il tipo di controllo genetico sostenuto dal soggetto e dal padre del soggetto.

Ovini

1. *Requisti minimi*

I requisiti genealogici, morfologici e funzionali del soggetto da cui proviene il seme, sono quelli previsti dal regolamento del Libro genealogico del Paese di origine.

2. *Documentazione*

Certificato genealogico originale rilasciato dalla competente organizzazione ufficiale indicata nell'allegato 1.

Caprini

1. *Requisiti minimi*

Requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano.

2. *Documentazione*

Certificato genealogico originale rilasciato dalla competente organizzazione ufficiale indicata nell'allegato 1.

III - Ovuli fecondati

Bovini

(razze: Bruna, Frisona, Pezzata Rossa)

1. *Requisiti minimi*

Toro fecondante (padre): toro provato con valutazione positiva del valore genetico e approvata dall'ufficio centrale del Libro genealogico italiano;

Vacca donatrice (madre): requisiti morfologici, genealogici produttivi e genetici previsti dal regolamento del Libro, genealogico italiano per le madri dei tori ammessi alla fecondazione artificiale.

In caso di più ovuli fecondati in un singolo contenitore gli ovuli medesimi devono essere tutti provenienti dallo stesso intervento fecondativo.

2. *Documentazione*

a) certificati genealogici della vacca donatrice e del toro fecondante, rilasciata dalla competente organizzazione ufficiale, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, lettera *a);*

b) certificati con formula eritrocitaria della vacca donatrice e del toro fecondante. Tali informazioni possono essere contenute nel certificato genealogico di cui alla precedente lettera *a)*;

c) informazioni che consentano di identificare l'ovulo fecondato e la data in cui è stato prelevato e fecondato, nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e la destinazione conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione degli ovuli fecondati (numero, colore): ...

Identificazione ...

Numero di ovuli per fiala ...

Numero di ovuli	Data di raccolta	Data di inseminazione	Identificazione del toro e della vacca	Razza

Origine degli ovuli fecondati:

Nome e indirizzo del centro di raccolta

Destinazione:

Nome e indirizzo del destinatario.

ALLEGATO 2-*bis*

NORME TRANSITORIE PER L'IMPORTAZIONE DALL'AUSTRIA, DALLA SVIZZERA E JUGOSLAVIA DEI BOVINI DA RIPRODUZIONE DI RAZZA BRUNA E PEZZATA ROSSA

1. *Identificazione dei soggetti*

a) Austria:

In caso di illegibilità di uno o più numeri del tatuaggio, la ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.

b) Svizzera:

I soggetti di razza pezzata rossa potranno essere identificati fino al 1° gennaio 1990 dalla marca ufficiale del Libro genealogico e, in assenza di tatuaggio, dalla riproduzione schematica delle pezzature (pupazzetto).

2. *Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili*

Fino a quando non verrà verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988:

— si considera «non negativo» l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da «0» a «+ n» per la quantità di latte;

— possono essere ammesse all'importazione dall'Austria, femmine i cui padri non siano stati valutati geneticamente, e dalla Svizzera, femmine i cui padri sono sottoposti a prove della discendenza, purché la madre del padre abbia i requisiti minimi produttivi previsti dal libro genealogico vacche avanzato. Sul certificato genealogico deve essere indicato se trattasi di toro «in prove di progenie» o «non valutato geneticamente».

Non è consentita in ogni caso l'importazione di soggetti femminili i cui padri abbiano una valutazione genetica negativa.

3. *Mimini morfologici del soggetto e dei genitori.*

a) Austria:

Potranno essere ammesse all'importazione:

— fino al 1° gennaio 1989: soggetti femminili le cui madri siano sfornite di valutazione morfologica;

b) Svizzera:

— fino al 1° gennaio 1990 saranno ammessi all'importazione soggetti femminili di razza bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese quelle delle madri, non siano inferiori a:

P 3 - 2/3 - 2;
P 3 - 2/2 - 3;
P 2 - 3/3 - 2;
P 2 - 3/2 - 3.

4. *Minimi produttivi dei soggetti e delle ascendenti.*

A) Razza bruna:

a) Minimi produttivi per le vacche con lattazioni chiuse e per le madri dei soggetti senza lattazioni:

Minimi attualmente in vigore: aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte, grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni.

— Con indice vacca non negativa (da 0 a + per il latte) e, fino al 31 maggio 1988, senza indice di vacca:

Età al parto	Latte kg	Grasso %	Prot. %		Grasso kg 3,6%	Grasso kg 3,5%	Prot. kg 3,1%	Prot. kg 3,0%
fino a 3 anni	3.600	3,7	3,2		145	155	125	133
da 3 a 4 anni	4.000	3,7	3,2	oppure:	160	170	138	145
oltre 4 anni	4.500	3,7	3,2		175	185	150	158

La compensazione per percentuali in meno di proteine sarà, fino al 31 maggio 1988:

Prot. kg 3,1%	Prot. kg 3,0%
120	129
133	142
147	154

— Senza indice vacca:

Età al parto	Latte kg	Grasso %	Prot. %		Grasso kg 3,6%	Grasso kg 3,5%	Prot. kg 3,1%	Prot. kg 3,0%
fino a 3 anni	4.000	3,7	3,2		160	170	138	145
da 3 a 4 anni	4.500	3,7	3,2	oppure:	175	185	150	158
oltre 4 anni	5.000	3,7	3,2		195	205	168	175

La compensazione per percentuali in meno di proteine sarà, fino al 31 maggio 1988:

Prot. kg 3,1%	Prot. kg 3,0%
133	142
147	154
164	172

b) Minimi produttivi per le vacche in prima lattazione non ancora chiusa o chiusa da non oltre un mese, la cui età al parto non sia superiore ai 3 anni:

— aver conseguito nella lattazione ufficialmente controllata a 100 giorni kg 2.000 di latte con 3,7% di grasso e 3,2% di proteine.

c) Minimi produttivi per le nonne paterne (nel caso in cui il padre delle vacche e giovenche oggetto di importazione non sia stato valutato geneticamente):

Minimi attualmente in vigore: aver conseguito le seguenti produzioni minime in latte, grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni.

— Con indice vacca non negativo e, fino al 31 maggio 1988, senza indice vacca:

Età al parto	Latte kg	Grasso %	Prot. %		Grasso kg 3,6%	Grasso kg 3,5%	Prot. kg 3,1%	Prot. kg 3,0%
fino a 3 anni	3.600	3,7	3,2		145	155	125	133
da 3 a 4 anni	4.000	3,7	3,2	oppure:	160	170	138	145
oltre 4 anni	4.500	3,7	3,2		175	185	150	158

La rilevazione relativa alle proteine non è richiesta fino al 1° gennaio 1990.

— Senza indice vacca:

Età al parto	Latte kg	Grasso %	Prot. %		Grasso kg 3,6%	Grasso kg 3,5%	Prot. kg 3,1%	Prot. kg 3,0%
fino a 3 anni	4.000	3,7	3,2		160	170	138	145
da 3 a 4 anni	4.500	3,7	3,2	oppure:	175	185	150	158
oltre 4 anni	5.000	3,7	3,2		195	205	168	175

La rilevazione relativa alle proteine non è richiesta fino al 1° gennaio 1990.

B) Razza pezzata rossa:

a) Minimi produttivi per le vacche con lattazioni chiuse e per le madri dei soggetti senza lattazioni:

Mimini attualmente in vigore: aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte, grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni:

— Senza indice vacca:

Età del parto	Latte kg	Grasso %	Prot. %
1° latt. (fino a 3 anni)	3.200	3,7	3,2
2° latt. (fino a 4 anni)	3.700	3,7	3,2
3° latt. (fino a 5 anni e oltre)	4.200	3,7	3,2

— Con indice vacca non negativo, per le bovine originarie dalla Svizzera, fino al 1° gennaio 1987:

Età del parto	Latte kg	Grasso %	Prot. %
1° latt. (fino a 3 anni)	2.900	3,7	3,2
2° latt. (fino a 4 anni)	3.400	3,7	3,2
3° latt. (fino a 5 anni e oltre)	3.900	3,7	3,2

Compensazione di kg in più di latte per produzioni di grasso inferiori al 3,7%:

Grasso		
3,6%	3,5%	3,4%
—	—	—
200	400	600

e fino al 31 maggio 1988: compensazione di kg 500 in più di latte per le singole lattazioni per produzioni di proteine inferiori al 3,2% e non meno del 3,1%.

b) Minimi produttivi per le vacche in prima lattazione non ancora chiusa o chiusa da non oltre 1 mese, la cui età al parto non sia superiore ai 3 anni:

— aver conseguito nella lattazione ufficialmente controllata a 100 giorni: kg 1.800 di latte con 3,7% di grasso e 3,2% di proteine.

c) Minimi produttivi per le nonne paterne (nel caso in cui il padre delle vacche e giovenche oggetto di importazione non sia stato valutato geneticamente):

Minimi attualmente in vigore: aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte, grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni:

Età del parto	Latte kg	Grasso %	Prot. %
—	—	—	—
1° latt. (fino a 3 anni)	3.200	3,7	3,2
2° latt. (fino a 4 anni)	3.700	3,7	3,2
3° latt. (fino a 5 anni e oltre)	4.200	3,7	3,2

La rilevazione relativa alle proteine non è richiesta fino al 1° gennaio 1990.

Compensazione di kg in più di latte per produzioni di grasso inferiori al 3,7%:

Grasso		
3,6%	3,5%	3,4%
—	—	—
200	400	600

5. *Certificati genealogici e relative indicazioni.*

a) — le organizzazioni che non dispongono di un sistema meccanografico per la compilazione dei certificati genealogici, contraddistinte nell'allegato I con un asterisco, potranno compilare, fino al 1° gennaio 1989 i certificati medesimi con scrittura a macchina. La deroga, per quanto riguarda la Schweizerisches Braunviehzuctverband di Zug (Svizzera), è limitata ai cantoni di Glorona, Grigioni, Uri, Svitto e Untervaldo.

— L'organizzazione Schwezerisches Fleckviezuchtverband di Zollikofen (Svizzera) potrà — fino al 1° gennaio 1989 — far accompagnare il certificato genealogico, scritto solo in parte con sistema meccanografico, con un estratto del Libro genealogico, compilato con sistema meccanografico, che confermi, oltre alla identificazione dell'animale, i dati contenuti sul rispettivo certificato genealogico.

b) Possono essere ammessi all'importazione fino al 1° gennaio 1990:

— soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione più favorevole e la media delle lattazioni anziché la prima, la seconda e la più favorevole delle lattazioni stesse;

— soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualità di latte, % di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;

— soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazione relativa alle sostanze proteiche del latte.

Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico.

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE SPECIE E RAZZE DI BESTIAME E CORRISPONDENTI ORGANIZZAZIONI UFFICIALI NAZIONALI CHE DETENGONO IL LIBRO OD IL REGISTRO GENEALOGICO

Specie e razze	Organizzazione
Bovini	
— Bruna	Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Bruna - Via A. Locatelli, 20 37100 Verona
— Chianina	Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne - Via Bosio, 22 00161 Roma
— Frisona	Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Frisona Italiana - Via Bergamo, 292 - (Località Migliaro) 26100 Cremona
— Grigio Alpina	Associazione Italiana Allevatori Bovini Razza Grigio Alpina - Via Raifteisen, 2 39100 Bolzano
— Marchigiana — Maremmana	Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne - Via Bosio, 22 00161 Roma
— Pezzata Rossa Friulana	Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Pezzata Rossa Friulana - Via Romeo Battistig, 28 33100 Udine
— Piemontese	Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Piemontese - Strada Provinciale per Trinità, 32/A 12061 Carrù
— Rendena	Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena - Via Lavisotto, 125 38100 Trento
— Romagnola	Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne - via Bosio, 22 00161 Roma
— Valdostana	Associazione Italiana Allevatori - Via G. Tomassetti, 9 00161 Roma
Bufali	Associazione Italiana Allevatori - Via G. Tomassetti, 9 00161 Roma
Equini	
— Avelignese	Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Razza Avelignese - Via Cavour, 112 50129 Firenze
— Bardigiano	Associazione Provinciale Allevatori - Via Salnitrata, 3 43100 Parma
— Cavallo agricolo da tiro pesante rapido	Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido Via Locatelli, 20 37122 Verona
— Maremmano	Associazione Italiana Allevatori - Via G. Tomassetti, 9 00161 Roma
— Puro sangue Anglo-arabo — Puro sangue Anglo-arabo-sardo — Puro sangue Arabo	Ente Nazionale Cavallo Italiano - Via Sommacampagna, 9 00185 Roma
— Puro sangue Inglese	Jockey Club Italiano - Corso Vittorio Emanuele, 87 00186 Roma
— Trottatore	Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore - Viale del Policlinico, 131 00161 Roma

Specie e razze	Organizzazione
Caprini	
— Camosciata delle Alpi	Associazione Nazionale della Pastorizia - Via Ravenna, 9c 00161 Roma
— Garganica	
— Girgentana	
— Ionica	
— Maltese	
— Saanen	
— Sarda	
Ovini	
— Altamura	Associazione Nazionale della Pastorizia - Via Ravenna, 9c 00161 Roma
— Appenninica	
— Barbaresca	
— Bergamasca	
— Comisana	
— Delle Langhe	
— Fabrianese	
— Gentile di Puglia	
— Biellese	
— Latticauda	
— Leccese	
— Massese	
— Sarda	
— Sopravvisana	
Suini	
— Duroc italiana	Associazione Nazionale Allevatori Suini - Via G.B. De Rossi, 3 00161 Roma
— Hampshire italiana	
— Landrace belga	
— Landrace italiana	
— Large White italiana	
— Pietrain italiana	
— Spot italiana	

ALLEGATO 4-*a*

NULLA OSTA PER IMPORTAZIONE
BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA

(1) ☐ definitiva

☐ trasformazione di importazione temporanea

N. ....
del ....

1 Importatore (nome,cognome o ragione sociale-indirizzo) Codice	2 Paese origine Codice 3 Paese provenienza Codice 4 Fornitore estero
5 Specie Codice 8 Razza Codice 9 Associazione od Ente che ha rilasciato il certificato genealogico	6 Dogana | 7 N. Tariffa doganale | 10 Codice Stat. Naz.

11 Nome dei capi	12 sesso	13 anno nascita	14 N. Matricola	15 N.Certificato genealogico	16 Valore dichiarato	Unità valore
				totale		

17 Firma dell'importatore Luogo .... e data	18 Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione. Validità prorogata fino al:
19 ASSOCIAZIONE OD ENTE Libro genealogico	20 MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE D. G. Produzione Agricola

Modello da compilare a cura dell'importatore nelle parti non riservate al Ministero ed alle Associazioni od Enti.
Sono riservate all'uso ufficiale le caselle 18 - 19 - 20.
(1) Contrassegnare con una X il caso che interessa.

ESEMPLARE N. ... PER ....

copia n. 1 per l'interessato, n. 2 per il competente ufficio regionale, n. 3 per la Dogana, n. 4 per il Ministero dell'agricoltura, n. 5 per l'Associazione o Ente che tiene il Libro genealogico.

ALLEGATO 4-*b*

NULLA OSTA PER IMPORTAZIONE
EQUINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

(1) ☐ definitiva

☐ trasformazione di importazione temporanea

N. ....
del ....

1 Importatore (nome, cognome o ragione sociale-indirizzo)

Codice ☐☐☐☐☐

2 Paese origine

Codice ☐☐☐

3 Paese provenienza

Codice ☐☐☐

4 Dogana

5 Importazione temporanea
n. ... del ....

6 N. Tariffa doganale

7 Classificazione codice

☐ sportivi ☐☐☐

☐ carne e tiro ☐☐☐

8 Associazione od Ente che ha rilasciato il certificato genealogico

9 Razza

codice ☐☐

10 Nome del cavallo	11 sesso	12 Colore mantello	13 Anno nascita	14 Origine padre	madre	15 Valore dichiarato	Unità valore
					totale		

16 Firma dell'importatore

Luogo .... e data

17 Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione.
Validità prorogata fino al:

18 ASSOCIAZIONE OD ENTE
Libro genealogico

19 MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
D. G. Produzione Agricola

Modello da compilare a cura dell'importatore nelle parti non riservate al Ministero ed alle Associazioni od Enti.
Sono riservate all'uso ufficiale le caselle 17 - 18 - 19.
(1) Contrassegnare con una X il caso che interessa.

ESEMPLARE N. ... PER ....

copia n. 1 per l'interessato, n. 2 per il competente ufficio regionale, n. 3 per la Dogana, n. 4 per il Ministero dell'agricoltura, n. 5 per l'Associazione o Ente che tiene il Libro genealogico.

ALLEGATO 4-c

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

(1) ☐ materiale seminale ☐ di animali provati positivamente / ☐ per prove di progenie

☐ ovuli fecondati

N. ....
del ....,..........

1 Importatore (nome,cognome o ragione sociale-indirizzo)
Codice

2 Paese origine
Codice

3 Paese provenienza
Codice

4 Fornitore estero (nome e indirizzo del centro di raccolta)

5 Specie
Codice

6 Dogana

7 N. Tariffa doganale

8 Razza
Codice

9 Centro Fecondazione Artificiale (denominazione, ragione sociale, indirizzo)

10 Recapito (denominazione, ragione sociale, indirizzo)

11 Nome dei capi (per gli embrioni: dei genitori)	12 N. Matricola	13 N. dosi,o n. embrioni	14 Valore dichiarato	Unità valore
	totali			

15 Firma dell'importatore

Luogo .... e data ....

16 Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione.
Validità prorogata fino al:

17 ASSOCIAZIONE OD ENTE
Libro genealogico

18 MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
D. G. Produzione Agricola

Modello da compilare a cura dell'importatore nelle parti non riservate al Ministero ed alle Associazioni od Enti.
Sono riservate all'uso ufficiale le caselle 16 - 17 - 18.
(1) Contrassegnare con una X il caso che interessa.

ESEMPLARE N. ... PER ....

copia n. 1 per l'interessato, n. 2 per la Dogana, n. 3 per il Ministero della sanità, n. 4 per il Ministero dell'agricoltura, n. 5 per l'Associazione o Ente che tiene il Libro genealogico.

ALLEGATO 5

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione Generale della Produzione Agricola

o o o 0 o o o

copia per

Mod.
Bestiame da riproduzione di razza pura

Capi n. .... Specie ....

Razza .... Provenienza ....

Organizzazione che ha rilasciato il certificato genealogico ....

....

Blocco n.

Certif. n.

Autorizzazione ministeriale n. .... del ....

Importatore .... Esportatore ....

Ditta incaricata dello sdoganamento .... Dogana di transito ....

N. d'ord.	sesso (*)	N. matricola o tatuaggio	N. certificato genealogico	Data certif. genealogico		N. d'ord.	sesso (*)	N. matricola o tatuaggio	N. certificato genealogico	Data certif. genealogico
1						21				
2						22				
3						23				
4						24				
5						25				
6						26				
7						27				
8						28				
9						29				
10						30				
11						31				
12						32				
13						33				
14						34				
15						35				
16						36				
17						37				
18						38				
19						39				
20						40				

Il bestiame innanzi elencato possiede, attese verifiche effettuate e documentazioni esibite, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni tecniche emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura.

.... addì, ...

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DEL CONTROLLO

....

(*) M = maschi - F = femmine

Il modello è compilato su 4 copie una per l'Ufficio doganale, una per il M.A.F., una per il competente Ufficio regionale, una per l'esperto

ALLEGATO 6-*a*

NULLA OSTA PER ESPORTAZIONE
BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA

(1) ☐ definitiva

☐ trasformazione di esportazione temporanea

N. ....
del ....

1 Esportatore (nome, cognome o ragione sociale-indirizzo)

Codice ☐☐☐☐☐

2 Paese di destinazione

Codice ☐☐☐

3 Acquirente (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo)

4 Esportazione temporanea
n. ..... del...............
attraverso la Dogana di ....

5 Dogana

6 N. Tariffa doganale

7 Codice stat.ca naz.le

8 Specie
codice ☐☐

9 Razza
codice ☐☐

10 Nome dei capi	11 sesso	12 anno nascita	13 N. matricola	14 N. Certificato genealogico	15 Valore dichiarato	Unità valore
				totale		

16 Firma dell'esportatore

Luogo .... e data ....

17 Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione.
Validità prorogata fino al: ☐☐☐☐

18 ASSOCIAZIONE OD ENTE
Libro genealogico

19 MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
D. G. Produzione Agricola

Modello da compilare a cura dell'esportatore nelle parti non riservate al Ministero ed alle Associazioni od Enti.
Sono riservate all'uso ufficiale le caselle 17 - 18 - 19.
(1) Contrassegnare con una X il caso che interessa.

ESEMPLARE N. ... PER ....

copia n. 1 per l'interessato, n. 2 per il competente ufficio regionale, n. 3 per la Dogana, n. 4 per il Ministero dell'agricoltura, n. 5 per l'Associazione o Ente che tiene il Libro genealogico.

ALLEGATO 6-*b*

NULLA OSTA PER ESPORTAZIONE
EQUINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

(1) ☐ definitiva

☐ trasformazione di esportazione temporanea

N. ....

del ....

1 Esportatore (nome, cognome o ragione sociale-indirizzo)

Codice

2 Paese di destinazione

Codice

3 Acquirente (nome, cognome o ragione sociale - indirizzo)

4 Esportazione temporanea
n. ... del ....
attraverso Dogana di ....

5 N. Tariffa doganale

6 Classificazione — codice

☐ sportivi

☐ carne e tiro

7 Razza

codice

8 Nome del cavallo	9 sesso	10 Colore mantello	11 Anno nascita	12 Origine padre	madre	13 Valore dichiarato	Unità valore
					totale		

14 Firma dell'esportatore

Luogo .... e data

15 Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione.
Validità prorogata fino al:

16 ASSOCIAZIONE OD ENTE
Libro genealogico

17 MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
D. G. Produzione Agricola

Modello da compilare a cura dell'esportatore nelle parti non riservate al Ministero ed alle Associazioni od Enti.
Sono riservate all'uso ufficiale le caselle 15 - 16 - 17.
(1) Contrassegnare con una X il caso che interessa.

ESEMPLARE N. ... PER ....

copia n. 1 per l'interessato, n. 2 per il competente ufficio regionale, n. 3 per la Dogana, n. 4 per il Ministero dell'agricoltura, n. 5 per l'Associazione o Ente che tiene il Libro genealogico.

ALLEGATO 6-*c*

NULLA-OSTA PER ESPORTAZIONE

(1) ☐ materiale seminale { ☐ animali provati positivamente / ☐ per prove di progenie }

☐ ovuli fecondati

N. ....

del ....

1 Esportatore (nome,cognome o ragione sociale-indirizzo) Codice	2 Paese di destinazione Codice 3 Acquirente (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo)
4 Specie Codice 7 Razza Codice	5 Dogana | 6 N. Tariffa doganale

8 Nome dei capi (per gli embrioni: dei genitori)	9 N. matricola	10 N. dosi, o embrioni	11 Valore dichiarato	Unità valore
totali				

12 Firma dell'esportatore Luogo .... e data	13 Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione. Validità prorogata fino al:
14 ASSOCIAZIONE OD ENTE Libro genealogico	15 MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE D. G. Produzione Agricola

Modello da compilare a cura dell'esportatore nelle parti non riservate al Ministero ed alle Associazioni od Enti.
Sono riservate all'uso ufficiale le caselle 13 - 14 - 15.
(1) Contrassegnare con una X il caso che interessa.

ESEMPLARE N. ... PER ....

copia n. 1 per l'interessato, n. 2 per la Dogana, n. 3 per il Ministero della sanità, n. 4 per il Ministero dell'agricoltura, n. 5 per l'Associazione o Ente che tiene il Libro genealogico.

ALLEGATO 7

ASSOCIAZIONE OD ENTE ....

ATTESTATO DI TEMPORANEA ESPORTAZIONE N. ....

Soggetto da esportare:

Nome: .... Sesso: .... Mantello: ....

Paese di origine: .... data: ....

Segni particolari: ....

Tatuaggio: ....

Origine: — padre: .... da: ....

e da: ....

— madre: .... da: ....

e da: ....

Iscritto nel Libro genealogico o nello Stud Book ....

motivo della temporanea esportazione: ....

durata della temporanea esportazione gg.: ....

Proprietario:

Nome:

Indirizzo:

Colori dichiarati:

Per i cavalli sportivi, attestazione che i cavalli medesimi non sono soggetti a sanzioni che gli impediscono di partecipare a corse.

Data .... TIMBRO

(firma e qualifica)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva n. 87/328/CEE è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 167 del 26 giugno 1987 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 20 agosto 1987, 2ª serie speciale.

— Il D.M. 9 gennaio 1988 è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario.

88G0110

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652137) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.